



Città di Nardò

COPIA DELL'ORIGINALE IN PRIMA BATTUTA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 68 DEL 22/06/2012

OGGETTO: Imposta di Soggiorno - Istituzione e Regolamento

L'anno 2012 il giorno 22 del mese di GIUGNO alle ore 09:25, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di 1^a convocazione. La seduta è pubblica

Fatto l'appello risultano:

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.		CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	RISI MARCELLO	X		14	GABALLO GIANNI G.		X
2	BIANCO MIRELLA	X		15	PARISI DANIELE	X	
3	PRESTA ALESSANDRO		X	16	CAVALLO ANTONIO		X
4	DELL'ANGELO CUSTODE CESARE	X		17	MACCAGNANO PAOLO		X
5	LOSAVIO PIETRO PAOLO		X	18	MY TOMMASO R.	X	
6	CALABRESE SALVATORE	X		19	VAGLIO SERGIO		X
7	ORLANDO SERGIO	X		20	DE TRANE MARIELLA	X	
8	ANTONAZZO SALVATORE	X		21	FRASSANITO ANDREA		X
9	PERSONE' FRANCESCO PAOLO	X		22	MUCI MICHELE	X	
10	TIENE ANTONIO	X		23	COPPOLA MARIA ANTONIETTA	X	
11	LUCI ROCCO ANTONIO	X		24	BRUNO MARIA ROSARIA		X
12	PICCIONE DANIELE	X		25	DE PASCALIS DONATO GIANCARLO	X	
13	CAPOTI ORONZO	X					

Totale presenti 17

Totale assenti 8

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Dott. Antonio TIENE nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale Avv. Giuseppe LEOPIZZI.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.:

Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Sono assenti i Consiglieri: Losavio, Gaballo, Maccagnano, Presta, Dell'Angelo Custode, Antonazzo, De Trane, Bruno, Bianco – Presenti **16**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito l'intervento del Sindaco e quelli dei Consiglieri: Capoti, De Pascalis, così come riportato nell'allegato resoconto stenografico facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

RICHIAMATO il Decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23 che all'art.4 attribuisce ai comuni turistici la facoltà di istituire la tassa di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità, demandando agli stessi l'emanazione del regolamento che la disciplina;

RITENUTO dover assicurare al bilancio dell'Ente un'entrata strutturale per fronteggiare le esigenze emergenti in materia di turismo e di sostegno delle strutture ricettive, attuare interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, così come indicativamente previsto dalla normativa di riferimento.

VISTO l'art. 1, c.169 della L. 296/2006 il quale stabilisce che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta è stabilito alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

RITENUTO inoltre opportuno, provvedere all'istituzione dell'imposta di soggiorno ed alla approvazione del regolamento che la disciplina con le modifiche apportate dalla VI Commissione Bilancio nella seduta del 20/06/2012 (inizio applicazione dal 01.10.2012)

ACQUISITO i prescritti parere ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione espressa mediante l'ausilio delle schede elettroniche:

PRESENTI	16
VOTANTI	16
FAVOREVOLI	14
CONTRARI	2(Capoti, De Pascalis)

DELIBERA

1. Di istituire l'imposta di soggiorno nel territorio del Comune di Nardò, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 14.03.2011 n° 23;
2. di stabilire l'applicazione dell'imposta a far data dal 01/10/2012 così come stabilito dalla Commissione Bilancio del 20.06.2012
3. Di assicurare al bilancio dell'Ente un'entrata strutturale per fronteggiare le esigenze emergenti in materia di turismo e di sostegno delle strutture ricettive, attuare interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, così come indicativamente previsto dalla normativa di riferimento
3. Di approvare il regolamento di disciplina dell'imposta medesima allegato e facente parte integrante della presente

Regolamento sull'imposta di soggiorno

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione, presupposto dell'imposta ed entrata in vigore

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Nardò, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali nonché i servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° ottobre 2012.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Nardò, fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi.

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Nardò, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2 ed è determinata per persona e per pernottamento.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con provvedimento della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venisse adottato sono confermate le misure di imposta applicate nel precedente esercizio.
E' comunque obbligo dei gestori informarsi circa la misura dell'imposta.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa vigente, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. In ogni caso l'imposta non può essere inferiore ad Euro 1,00 né superiore ad Euro 5,00

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del decimo anno di età;
- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- c) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente.
- d) gli autisti di pullman nella misura di uno ogni 50 turisti
- e) il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa
- f) i portatori di handicap non autosufficienti con idonea certificazione medica
- g) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza o comunque di natura straordinaria

L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) e c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente. Tale dichiarazione dovrà essere conservata dal gestore per anni 5 e presentata in caso di controllo da parte dell'Amministrazione

Articolo 6

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

2. In caso di rifiuto alla corresponsione dell'imposta da parte dell'ospite, il gestore della struttura è tenuto a compilare e far sottoscrivere la dichiarazione predisposta dal Comune (Modulo RIF) e conservarla per i relativi controlli. Nel caso l'ospite si rifiuti anche di sottoscrivere la dichiarazione, il gestore è tenuto a riportare, nello spazio dedicato alla firma, la dicitura "Si rifiuta di Firmare". Ad ogni modulo compilato il gestore dovrà allegare copia dei documenti già utilizzati per la generalizzazione dell'ospite al momento dell'arrivo presso la struttura. In tali evenienze il gestore è obbligato altresì a riportare tutti gli estremi di coloro che non hanno corrisposto l'imposta nell'apposita sezione della dichiarazione di cui al successivo Art. 7 (Modulo DICH). L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato come prescritto dall'art. 24, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Nardò dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre, con le seguenti modalità e tempistiche:

- ✓ mediante bonifico bancario;

- ✓ mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale
- entro il:
- ✓ 15.aprile per il trimestre 01.gennaio – 31.marzo
 - ✓ 15.luglio per il trimestre 01.aprile – 30 giugno
 - ✓ 15.ottobre per il trimestre 01.luglio – 30 settembre
 - ✓ 15.gennaio per il trimestre 01.ottobre – 31 dicembre
- Entro le stesse date dovranno essere anche rese le dichiarazioni di cui all'Art. 7

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Nardò sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare trimestralmente all'Ente, secondo le tempistiche previste nell'Art. 6, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre precedente, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo via posta elettronica certificata all'indirizzo finanze@pecnardo.it o inviata a propria esclusiva responsabilità al protocollo del Comune di Nardò (la ricezione deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre specificato nella dichiarazione. Farà fede la data di ricezione senza alcun valere la data di invio).

Articolo 8

Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente Art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.
2. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa

pecuniaria da 25 a 250 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art. 7 commi 2 e 3 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 150 ad Euro 500, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per l'omessa segnalazione dei contribuenti evasori di cui all'art. 6 comma 2 si applica la sanzione da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 250,00 per ogni evasore non segnalato.

5. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento (30%) dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dagli artt. 9 comma 1, primo periodo, 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 e s.m.i..

6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi saranno corrisposte coattivamente secondo le previsioni della normativa vigente.

Articolo 11

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro 30.

Articolo 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13

Funzionario Responsabile dell'Imposta

1. La Giunta provvede, con proprio atto, alla nomina del funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno il quale provvede all'organizzazione delle attività

connesse alla gestione della stessa, predisporre ed adotta i conseguenti atti.

Art. 14
Pubblicità

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio sul sito informatico del Comune ed è altresì comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze

Allegati
Modulo RIF
Modulo DICH

Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Giuseppe LEOPIZZI

Presidente del Consiglio
F.to Dott. Antonio TIENE

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Nardò
20/06/2012

Il Responsabile del Servizio
(F.to Gabriele FALCO)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[X] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Nardò, li 22/06/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Giuseppe LEOPIZZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1402

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforma attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 02/07/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 02/07/2012

IL MESSO COMUNALE
F.to Antonio CONGEDO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Giuseppe LEOPIZZI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo firmato digitalmente.

Nardò, 26/03/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
